

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 17 settembre 2026

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima**, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)

2ª Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)

3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)

4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda**, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 17 settembre 2026, n. 162.

Disposizioni urgenti per il sostegno economico e il contenimento degli effetti derivanti dal perdurante aumento del costo dei carburanti, nonché in materia fiscale. (26G00181)

Pag. 1

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

Camera dei deputati

Convocazione del Parlamento in seduta comune. (26A04946)

Pag. 6

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia
e delle finanze

DECRETO 4 agosto 2026.

Rideterminazione della riduzione delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Lecco, a seguito del trasferimento in proprietà, a titolo gratuito, di un bene immobile statale nell'anno 2015. (26A04796)

Pag. 6

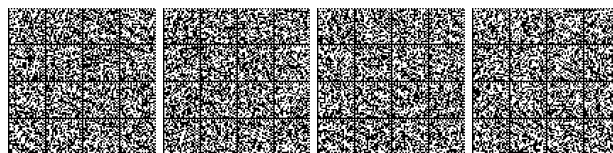
DECRETO 8 settembre 2026.

Aggiornamento degli allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. (26A04840)

Pag. 7



Ministero delle imprese e del made in Italy	
DECRETO 14 agosto 2026.	DECRETO 14 agosto 2026.
Liquidazione coatta amministrativa della «Edil Antares soc. coop.», in Arezzo e nomina del commissario liquidatore. (26A04587).	Liquidazione coatta amministrativa della «Pettiroso società cooperativa in liquidazione», in Sant'Egidio del Monte Albino e nomina del commissario liquidatore. (26A04595).
<i>Pag. 12</i>	<i>Pag. 19</i>
DECRETO 14 agosto 2026.	DECRETO 14 agosto 2026.
Liquidazione coatta amministrativa della «Family Dental società cooperativa sociale in li- quidazione», in Erbusco e nomina del commissa- rio liquidatore. (26A04588).	Liquidazione coatta amministrativa della «Sanniotre - Società cooperativa sociale a re- sponsabilità limitata o.n.l.u.s. organizzazione non lucrativa di utilità sociale in liquidazione», in Montesarchio e nomina del commissario liqui- datore. (26A04596).
<i>Pag. 13</i>	<i>Pag. 19</i>
DECRETO 14 agosto 2026.	DECRETO 14 agosto 2026.
Liquidazione coatta amministrativa della «Rail Service società cooperativa in liquidazio- ne», in Monsummano Terme e nomina del com- missario liquidatore. (26A04589).	Liquidazione coatta amministrativa della «La Freccia società cooperativa - in liquidazione», in Tavullia e nomina del commissario liquidato- re. (26A04597).
<i>Pag. 14</i>	<i>Pag. 20</i>
DECRETO 14 agosto 2026.	DECRETO 14 agosto 2026.
Liquidazione coatta amministrativa della «Road Transport & Logistics società cooperati- va - in liquidazione», in Assemini e nomina del commissario liquidatore. (26A04590).	Liquidazione coatta amministrativa della «On Line Express società cooperativa responsabilità limitata - in liquidazione», in Pesaro e nomina del commissario liquidatore. (26A04598).
<i>Pag. 15</i>	<i>Pag. 21</i>
DECRETO 14 agosto 2026.	DECRETO 14 agosto 2026.
Liquidazione coatta amministrativa della «Selcod Servizi elaborazioni e codificazioni - So- cietà cooperativa a responsabilità limitata in li- quidazione», in Roma e nomina del commissario liquidatore. (26A04591).	Liquidazione coatta amministrativa della «Se- rint società cooperativa», in Jesi e nomina del commissario liquidatore. (26A04599).
<i>Pag. 15</i>	<i>Pag. 22</i>
DECRETO 14 agosto 2026.	DECRETO 14 agosto 2026.
Liquidazione coatta amministrativa della «Speed Service Transport società cooperativa a responsabilità limitata», in Castelfiorentino e no- mina del commissario liquidatore. (26A04592).	Liquidazione coatta amministrativa della «Skylos società cooperativa», in Macerata e no- mina del commissario liquidatore. (26A04600).
<i>Pag. 16</i>	<i>Pag. 23</i>
DECRETO 14 agosto 2026.	DECRETO 14 agosto 2026.
Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa Valle del Sele di mutualità - Socie- tà cooperativa in liquidazione», in Eboli e nomi- na del commissario liquidatore. (26A04593).	Liquidazione coatta amministrativa della «Ideambiente società cooperativa sociale», in Cagliari e nomina del commissario liquidato- re. (26A04601).
<i>Pag. 17</i>	<i>Pag. 24</i>
DECRETO 14 agosto 2026.	DECRETO 14 agosto 2026.
Liquidazione coatta amministrativa della «Master società cooperativa in liquidazione», in Aversa e nomina del commissario liquidato- re. (26A04594).	Liquidazione coatta amministrativa della «Produttori Moscato d'Asti associati società co- operativa agricola» siglabile in «Produttori Mo- scato d'Asti associati s.c.a.», in Asti e nomina del commissario liquidatore. (26A04602).
<i>Pag. 18</i>	<i>Pag. 25</i>



ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI**Agenzia italiana del farmaco**

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di latanoprost, «Latanoprost Stulln». (26A04820) Pag. 26

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di amifampridina, «Amifampridina AmaroX». (26A04821) Pag. 27

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Icatibant Zentiva». (26A04822) Pag. 28

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Meloxicam Mylan Generics». (26A04823) .. Pag. 28

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di letrozolo, «Letrozolo Sandoz GmbH» (26A04841) Pag. 28

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di candesartan cilexetil e amlodipina, «Candesartan e Amlodipina Zentiva». (26A04857) Pag. 30

Corte suprema di cassazione

Annuncio di una richiesta di *referendum* abrogativo (26A04939). Pag. 31

**Ministero degli affari esteri
e della cooperazione internazionale**

Rilascio di *exequatur* (26A04835) Pag. 31

Rilascio di *exequatur* (26A04836) Pag. 31

Ministero della difesa

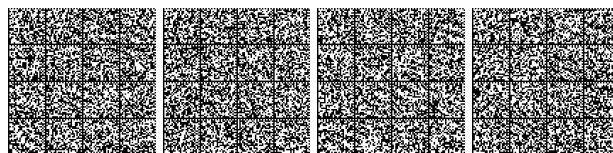
Passaggio dal demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato di un'area esterna e adiacente al compendio denominato «ex Batteria di Maralunga», sito in località Maralunga nel Comune di Leri- ci. (26A04834) Pag. 31

**Ministero del lavoro
e delle politiche sociali**

Approvazione parziale delle modifiche al regolamento di attuazione allo statuto adottate dall'assemblea nazionale dei delegati dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza veterinari con delibera n. 7/ IIAN in data 30 novembre 2025. (26A04846). ... Pag. 31

RETTIFICHE**AVVISI DI RETTIFICA**

Comunicato relativo al decreto legislativo 5 agosto 2026, n. 141, recante: «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento e disposizioni di coordinamento e correttive relative ai testi unici di cui all'articolo 21, comma 1, della legge 9 agosto 2023, n. 111, recante delega al Governo per la riforma fiscale». (26A04895) Pag. 32





LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 17 settembre 2026, n. 162.

Disposizioni urgenti per il sostegno economico e il contenimento degli effetti derivanti dal perdurante aumento del costo dei carburanti, nonché in materia fiscale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 quinto comma della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure per contenere gli effetti derivanti dal perdurante aumento del costo dei carburanti e ulteriori misure in materia fiscale;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prevedere misure urgenti per la promozione del diritto allo studio e per assicurare l'equilibrio di bilancio della Fondazione «Milano-Cortina 2026»;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 settembre 2026;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, dei Ministri dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della sicurezza energetica, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'università e della ricerca;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Capo I

DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO DEGLI EFFETTI DERIVANTI DAL PERDURANTE AUMENTO DEL COSTO DEI CARBURANTI E IN MATERIA FISCALE

Art. 1.

Disposizioni in materia di accisa sul gasolio usato come carburante e di autotrasporto

1. In considerazione del perdurare dell'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, l'aliquota di accisa sugli oli da gas o gasolio usato come carburante, di cui all'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è rideterminata:

a) dal 18 settembre 2026 e fino al 25 settembre 2026, nella misura di 572,90 euro per mille litri;

b) dal 26 settembre 2026 e fino al 5 ottobre 2026, nella misura di 622,90 euro per mille litri.

2. Per il periodo di cui al comma 1, lettera a), l'aliquota di accisa di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 28 marzo 2025, n. 43, applicata ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) e al biodiesel, immessi in consumo tal quali per essere impiegati come carburanti, che soddisfano le condizioni previste dall'articolo 44, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, è rideterminata nella misura di 572,90 euro per mille litri.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 del presente articolo, valutati in 111,8 milioni di euro per l'anno 2026 e 1,2 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede ai sensi dell'articolo 7.

4. All'articolo 3, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 2026, n. 79, le parole: «da marzo a settembre» sono sostituite dalle seguenti: «da marzo a ottobre». Per le finalità di cui al primo periodo, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 33 del 2026, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 2026, n. 79, come modificata dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 10 settembre 2026, n. 157, è ulteriormente incrementata di 21,2 milioni di euro per l'anno 2026.

5. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 21,2 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 7.

Art. 2.

Esenzione dalla tassa automobilistica per specifiche tipologie di veicoli, motocicli e ciclomotori

1. Per l'anno 2027, le persone fisiche in possesso dei requisiti di cui ai commi 2 e 3 sono esentate dal pagamento della tassa automobilistica relativa a un solo veicolo regolarmente assicurato. L'esenzione si applica ai versamenti della tassa automobilistica il cui termine ordinario di pagamento cade nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2027.

2. Per le autovetture l'esenzione spetta alle persone fisiche che, nell'anno 2027, risultano soggetti passivi della tassa automobilistica relativamente a una o più autovetture, alimentate, anche in combinazione con altra fonte di propulsione, a benzina o gasolio, aventi potenza non superiore a 80 kW. Qualora risultino più autovetture agevolabili, l'esenzione è riconosciuta con riferimento a una sola di esse ed è applicata all'autovettura avente la minore potenza, espressa in kW. In caso di pari potenza, l'esenzione è applicata all'autovettura per la quale risulta dovuto, in assenza dell'agevolazione, l'importo meno elevato della tassa automobilistica.

3. Per i motocicli ed i ciclomotori l'esenzione spetta alle persone fisiche che, nell'anno 2027, risultano soggetti passivi della tassa automobilistica o della tassa di circolazione relativamente a uno o più motocicli o ciclomotori alimentati, anche in combinazione con altra fonte di propulsione, a benzina, a condizione che non risultino soggetti passivi della tassa automobilistica relativamente ad alcuna autovettura con potenza pari o inferiore agli 80 kW. Qualora risultino più motocicli agevolabili, l'esenzione è riconosciuta con riferimento a uno solo di essi ed è applicata al motociclo avente la minore potenza, espressa in kW. In caso di pari potenza, l'esenzione è applicata al motociclo per il quale risulta dovuto, in assenza dell'agevolazione, l'importo meno elevato della tassa automobilistica. Qualora risultino più ciclomotori agevolabili, l'esenzione è riconosciuta al ciclomotore con data di prima immatricolazione più remota.



4. Le esenzioni di cui ai commi 1, 2 e 3, si applicano anche nei territori delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, previo Accordo con ciascuna autonomia speciale titolare della tassa automobilistica quale tributo proprio.

5. In relazione agli effetti finanziari conseguenti alle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 e allo scopo di concorrere all'adeguamento dei bilanci delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, è previsto, un trasferimento complessivamente di 2.293,5 milioni di euro per l'anno 2027, a titolo di compensazione della riduzione del gettito derivante dai commi 1, 2, 3 e 4. Gli importi spettanti a ciascuna regione e provincia autonoma, nei cui bilanci sia acquisito, in tutto o in parte, il gettito derivante dall'imposta di cui al comma 1, sono stabiliti, entro il 31 marzo 2027, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, tenendo conto degli Accordi di cui al comma 4, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 7.

Art. 3.

Modifiche alla disciplina del fondo per lo sviluppo economico, il potenziamento delle infrastrutture e il sostegno dei salari nelle zone di confine italo-elvetiche

1. In sede di prima applicazione, in deroga alle finalità e alle modalità di assegnazione e ripartizione di cui al comma 2 dell'articolo 11 della legge 13 giugno 2023, n. 83, le risorse relative al fondo di cui al suddetto articolo sono assegnate, negli anni 2026 e 2027, alle Regioni Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta e alla provincia autonoma di Bolzano per il sostegno alle remunerazioni nette previste dal comma 1 del suddetto articolo 11, sulla base del numero dei frontalieri residenti nei rispettivi territori di competenza comunicati ai sensi dell'articolo 10, comma 4, legge n. 83 del 2023. La quota spettante viene determinata dividendo l'importo del fondo di cui al primo periodo per il numero complessivo dei lavoratori frontalieri rilevati. La quota *pro capite* così ottenuta, moltiplicata per il numero dei lavoratori frontalieri delle singole Regioni e della Provincia, costituisce l'importo di competenza.

2. L'articolo 10, comma 5, secondo periodo della legge 13 giugno 2023, n. 83, si interpreta nel senso che il rapporto percentuale deve essere almeno pari al 4 per cento per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e almeno pari al 3 per cento per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti.

Art. 4.

Differimento dell'applicazione del contributo di cui all'articolo 1, comma 126, della legge 30 dicembre 2025, n. 199

1. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2026, n. 88, le parole: «1° ottobre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «1° dicembre 2026».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 40,8 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 7.

Capo II

DISPOSIZIONI PER IL SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO E PER GARANTIRE L'EQUILIBRIO DI BILANCIO DELLA FONDAZIONE «MILANO-CORTINA 2026»

Art. 5.

Disposizioni urgenti in materia di borse di studio universitarie

1. Il fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato di 288 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2026. Ai relativi oneri, pari a 288 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 7.

Art. 6.

Fondazione Milano-Cortina

1. Al fine di garantire l'equilibrio di bilancio della Fondazione «Milano-Cortina 2026», nell'anno 2026, fermi restando i contributi previsti a carico degli enti territoriali interessati, è trasferita alla medesima Fondazione, una somma pari a euro 150 milioni. La Fondazione trasmette all'Autorità politica delegata in materia di sport e al Ministero dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio finale di liquidazione, una relazione dettagliata sull'impiego delle risorse assegnate. Le eventuali somme non necessarie a garantire l'equilibrio di bilancio della Fondazione di cui al primo periodo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Agli oneri, pari a euro 150 milioni per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 7.

Capo III

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Art. 7.

Disposizioni finanziarie

1. Le risorse di cui all'articolo 30, comma 3, del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 aprile 2006, n. 50, sono accertate, alla data di entrata in vigore del presente decreto, negli importi di cui all'allegato 1, annesso al presente decreto, pari complessivamente a 200 milioni di euro per l'anno 2026, a 1.460 milioni di euro per l'anno 2027 e a 38 milioni di euro per l'anno 2028.

2. Il Fondo interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è incrementato di 36,8 milioni di euro per l'anno 2028.

3. Agli oneri derivanti dal comma 2 e dagli articoli 1, 2, 4, 5, 6, quantificati in 611,8 milioni di euro per l'anno 2026, 2.362 milioni di euro per l'anno 2027 e 38 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede:

a) quanto a 24,3 milioni di euro per l'anno 2027, mediante utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dall'articolo 1;

b) quanto a 67,8 milioni di euro per l'anno 2026 e 309 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispon-



dente riduzione degli stanziamenti del programma «Fondi da assegnare» della missione «Fondi da ripartire» (23.1) dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;

c) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» (23.2) dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;

d) quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Alla corrispondente compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

e) quanto a 98,1 milioni di euro per l'anno 2026 e 128,7 milioni di euro per l'anno 2027, mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando:

1) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 25,654 milioni di euro per l'anno 2026 e 41,573 milioni di euro per l'anno 2027;

2) l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy per 7 milioni di euro per l'anno 2026 e 8,967 milioni di euro per l'anno 2027;

3) l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 8,165 milioni di euro per l'anno 2026 e 6 milioni di euro per l'anno 2027;

4) l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per euro 21.000 per l'anno 2026 e 2 milioni di euro per l'anno 2027;

5) l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 6 milioni di euro per l'anno 2026 e 7,139 milioni di euro per l'anno 2027;

6) l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito per 2 milioni di euro per l'anno 2026 e 2 milioni di euro per l'anno 2027;

7) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per 4,177 milioni di euro per l'anno 2026 e 2,8 milioni di euro per l'anno 2027;

8) l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per 6,2 milioni di euro per l'anno 2026 e 7,02 milioni di euro per l'anno 2027;

9) l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 4,715 milioni di euro per l'anno 2026 e 7,58 milioni di euro per l'anno 2027;

10) l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca per 12,2 milioni di euro per l'anno 2026 e 11,34 milioni di euro per l'anno 2027;

11) l'accantonamento relativo al Ministero della difesa per 8,5 milioni di euro per l'anno 2026 e 12,486 milioni di euro per l'anno 2027;

12) l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per 1,7 milioni di euro per l'anno 2026 ed euro 111.000 per l'anno 2027;

13) l'accantonamento relativo al Ministero della cultura per 4,853 milioni di euro per l'anno 2026 e 6,5 milioni di euro per l'anno 2027;

14) l'accantonamento relativo al Ministero della salute per 6,415 milioni di euro per l'anno 2026 e 8,784 milioni di euro per l'anno 2027;

15) l'accantonamento relativo al Ministero del turismo per 0,5 milioni di euro per l'anno 2026 e 4,4 milioni di euro per l'anno 2027;

f) quanto a 70 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

g) quanto a 125,9 milioni di euro per l'anno 2026 e 270 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

h) quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2026, 1.460 milioni di euro per l'anno 2027 e 38 milioni di euro per l'anno 2028, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme accertate ai sensi del comma 1.

Art. 8.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 settembre 2026

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

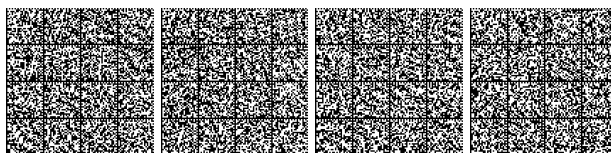
GIORGETTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

PICHETTO FRATIN, *Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica*

SALVINI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

BERNINI, *Ministro dell'università e della ricerca*

Visto, il Guardasigilli: NORDIO

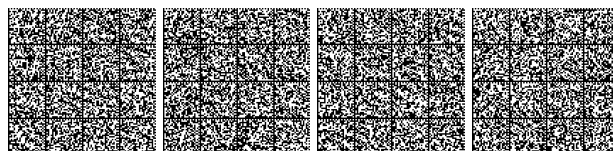


Allegato n. 1

(Articolo 7, comma 1)

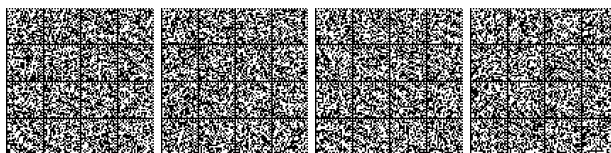
Importi in milioni di euro.

Codice Misura PNRR	Economie accertate	2026	2027	2028
M1C1I1.1	179,0		179,0	
M1C1I1.2	26,5		26,5	
M1C1I1.3.1	55,8		55,8	
M1C1I1.3.2	12,9	1,8	11,1	
M1C1I1.4.1	18,1		18,1	
M1C1I1.4.2	15,0	15,0		
M1C1I1.4.3	2,2		2,2	
M1C1I1.4.4	5,8		5,8	
M1C1I1.4.5	11,1	11,1		
M1C1I1.4.6	0,1		0,1	
M1C1I1.5	5,9		5,9	
M1C1I1.6.4	9,7		9,7	
M1C1I1.6.5	0,3	0,3		
M1C1I1.7.1	2,1	2,1		
M1C1I1.7.2	4,7	0,7	4,0	
M1C1R1.2.1	0,7		0,7	
M1C1I1.10	0,5		0,5	
M1C1I2.2.1	4,8		4,8	
M1C1I2.2.2	0,5	0,5		
M1C1I2.2.3	11,0		11,0	
M1C1I2.2.4	0,8	0,8		
M1C1I2.3.1	23,9		23,9	
M1C1I2.3.2	19,0		19,0	
M1C1I3.2	3,1	3,1		
M1C2I3.1.1	78,7		78,7	
M1C2I3.1.2	289,1	49,5	201,6	38,0
M1C2I3.1.3	67,3	1,6	65,8	
M1C2I3.1.4	6,3		6,3	
M1C2I3.1.5	10,8	10,8		
M1C3I1.3	8,0	1,2	6,8	
M1C3I2.1	6,9		6,9	
M1C3I2.2	21,5		21,5	
M1C3I2.3	0,1		0,1	
M1C3I2.4	6,1		6,1	
M1C3I4.1	0,0		0,0	
M1C3I4.2.5	97,1		97,1	
M2C1I1.1	112,9		112,9	
M2C1I2.1	7,9		7,9	
M2C1I2.3	10,4		10,4	



M2C1I3.1	3,6		3,6	
M2C1I3.2	1,2		1,2	
M2C2I2.2	7,3		7,3	
M2C2I3.1	6,4		6,4	
M2C2I3.4	4,5		4,5	
M2C2I3.5.1	3,6		3,6	
M2C2I3.5.2	18,3		18,3	
M2C2I4.1.1	2,1		2,1	
M2C2I4.1.2	4,6		4,6	
M2C2I4.2	5,5		5,5	
M2C2I4.4.1	9,6		9,6	
M2C2I4.4.3	24,0	24,0		
M2C2I5.2	3,1		3,1	
M2C3I1.2	0,6		0,6	
M2C4I2.1.B	43,3		43,3	
M2C4I3.2.A	5,7		5,7	
M2C4I3.2.B	2,5		2,5	
M2C4I3.2.C	0,7		0,7	
M2C4I4.1	2,9		2,9	
M2C4I4.2	22,6		22,6	
M3C2I1.1	80,6		80,6	
M3C2I2.2.2	7,3		7,3	
M4C1I3.4	0,1	0,1		
M4C2I1.1	0,0			
M4C2I1.2	55,1	20,0	35,1	
M4C2I1.3	2,4	2,4		
M4C2I1.4	0,0			
M4C2I1.5	4,6	4,6		
M4C2I3.1	118,1		118,1	
M5C2I1.1.2	4,9		4,9	
M5C2I3.1	13,3		13,3	
M7C1I3.1	26,7	18,5	8,1	0,0
M7C1I18	76,2	31,9	44,3	
TOTALE	1.698,0	200,0	1.460,0	38,0

26G00181



ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione del Parlamento in seduta comune.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica sono convocati, in seduta comune, mercoledì 28 ottobre 2026, alle ore 16,30, con il seguente

Ordine del giorno:

Votazione per l'elezione di dieci componenti il Consiglio superiore della magistratura.

*Il Presidente
della Camera dei deputati:*
LORENZO FONTANA

26A04946

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 4 agosto 2026.

Rideterminazione della riduzione delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Lecco, a seguito del trasferimento in proprietà, a titolo gratuito, di un bene immobile statale nell'anno 2015.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato»;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato»;

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione»;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Visto il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, «Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'art. 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42»;

Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»;

Considerato che l'art. 56-bis del decreto-legge n. 69 del 2013, disciplina il trasferimento in proprietà, a titolo non oneroso, in favore di comuni, province, città metropolitane e regioni dei beni immobili statali di cui all'art. 5,

comma 1, lettera e), e comma 4, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, siti nel rispettivo territorio;

Considerato che il comma 7 dell'art. 56-bis del decreto-legge n. 69 del 2013, dispone, tra l'altro, che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle regioni e agli enti locali che acquisiscono in proprietà dallo Stato beni immobili utilizzati a titolo oneroso sono ridotte in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento di cui al comma 1 e che, qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, si procede al recupero da parte dell'Agenzia delle entrate a valere sui tributi spettanti all'ente trasferitario ovvero, se non sufficienti, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte dell'ente interessato;

Visto il decreto Ministro dell'economia e delle finanze del 28 dicembre 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 48 del 25 febbraio 2023, con il quale è stata operata, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 7, del decreto-legge n. 69 del 2013, la riduzione delle risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Lecco, a seguito del trasferimento dell'immobile, di proprietà statale, denominato «area con soprastanti edifici industriali metallurgica», meglio individuato nel provvedimento del direttore regionale dell'Agenzia del demanio-Direzione regionale Lombardia prot. n. 2015/1995 del 3 dicembre 2015, utilizzato a titolo oneroso;

Vista la sentenza del Consiglio di Stato dell'11 dicembre 2025, n. 192/2026, pubblicata il 9 gennaio 2026, con la quale è stata confermata integralmente la sentenza del Tribunale amministrativo per il Lazio del 26 febbraio 2025, n. 4592/2025, pubblicata il 3 marzo 2025 che, in accoglimento del ricorso presentato dal Comune di Lec-



co, ha sancito l'annullamento del decreto impugnato nei sensi e limiti di cui in motivazione, affermando l'obbligo del Ministero dell'economia e delle finanze «di rideterminarsi nel rispetto del vincolo conformativo discendente dalla presente sentenza»;

Considerato che la suddetta sentenza del Tribunale amministrativo per il Lazio ha così, tra l'altro, stabilito: «Con riferimento alla fattispecie *de qua* l'amministrazione resistente avrebbe dovuto quindi, nel provvedimento gravato, applicare la riduzione delle entrate erariali ai sensi dell'art. 56-bis, comma 7, non *sine die*, ma solo per il periodo intercorrente tra la data di trasferimento del bene "a titolo gratuito" al Comune di Lecco, e fintanto che lo stesso veniva utilizzato a titolo oneroso, sino a quella della sua alienazione a terzi.»;

Visto l'atto rep. n. 105825 del 23 giugno 2016, del notaio Giulio Donegana in Lecco, con il quale il citato immobile, appartenente al patrimonio disponibile del Comune di Lecco, è stato alienato a terzi;

Considerato che il Comune di Lecco è stato proprietario del suddetto bene immobile dal 3 dicembre 2015 al 22 giugno 2016;

Tenuto conto della necessità di dare esecuzione alla predetta sentenza del Consiglio di Stato n. 192/2026;

Decreta:

Art. 1.

Rideterminazione della riduzione delle risorse spettanti al Comune di Lecco

1. L'art. 2 (Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Lecco) del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 28 dicembre 2022 è sostituito dal seguente:

«1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Lecco (LC) sono ridotte in misura pari alla riduzione delle entrate erariali, conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo comune dell'immobile denominato "area con soprastanti edifici industriali metallurgica", meglio individuato nel provvedimento del direttore regionale dell'Agenzia del demanio-Direzione regionale Lombardia prot. n. 2015/1995 del 3 dicembre 2015, a decorrere dalla data del suddetto trasferimento e fino a quella di successiva alienazione, giusta contratto del 23 giugno 2016.

2. La misura di detta riduzione è quantificata in euro 171.606,74 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito.

3. Per gli anni 2015 e 2016, la disposizione di cui al comma 2 è applicata in proporzione al periodo di possesso dell'immobile da parte del Comune di Lecco.

4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti a euro 95.218,04, sino al giorno 22 giugno 2016 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/2002 entro l'anno in corso.».

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2026

Il Ministro: GIORGETTI

*Registrato alla Corte dei conti il 2 settembre 2026
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1164*

26A04796

DECRETO 8 settembre 2026.

Aggiornamento degli allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL CAPO DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI
INTERNI E TERRITORIALI
DEL MINISTERO DELL'INTERNO

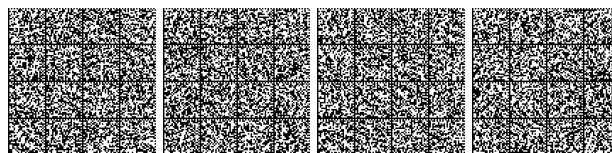
E CON

IL CAPO DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI
REGIONALI E LE AUTONOMIE
DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal decreto legislativo n. 126 del 10 agosto 2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

Visto il comma 2, dell'art. 3-bis, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che la Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali «ha il compito di promuovere l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali e dei loro organismi e enti strumentali, esclusi gli enti coinvolti nella gestione della spesa sanitaria finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale, e di aggiornare gli allegati al Titolo I del presente decreto in relazione al processo evolutivo delle fonti normative che concorrono a costituirne il presupposto e alle esigenze del monitoraggio e del consolidamento dei conti pubblici, nonché del miglioramento della raccordabilità dei conti delle amministrazioni pubbliche con il Sistema europeo dei conti nazionali»;

Visto il comma 6, dell'art. 3, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che i principi contabili applicati «sono aggiornati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri



- Dipartimento per gli affari regionali, su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali di cui all'art. 3-bis»;

Visto il comma 11, dell'art. 11, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che gli schemi di bilancio «sono modificati e integrati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali, di cui all'art. 3-bis»;

Visto il comma 3-ter, dell'art. 14, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che «L'elenco delle missioni, programmi, titoli e macroaggregati, indicato nell'allegato n. 14, è aggiornato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali. L'allegato 14 comprende il glossario delle missioni e dei programmi che individua anche le corrispondenze tra i programmi e la classificazione COFOG di secondo livello (Gruppi)»;

Visto il comma 2, dell'art. 15, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che «L'elenco dei titoli, delle tipologie e delle categorie, indicato nell'allegato n. 13, è aggiornato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali»;

Vista la sentenza 16 dicembre 2025, n. 12225, pubblicata il 1° maggio 2026, con la quale le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno affermato la natura tributaria del canone unico patrimoniale di cui all'art. 1, commi 816-847, della legge n. 160 del 2019;

Ravvisata la necessità di aggiornare l'allegato 4/1 e le note dell'allegato 10 al citato decreto legislativo n. 118 del 2011, al fine di indicare le modalità di compilazione dei prospetti degli equilibri delle regioni e degli enti locali anche nell'ipotesi di saldo delle partite finanziarie pari a zero;

Ravvisata la necessità di aggiornare l'allegato 14 al citato decreto legislativo n. 118 del 2011, al fine di indicare le codifiche economiche delle spese imputabili al programma 04 della missione 13;

Ravvisata la necessità di aggiornare gli allegati 6, 10, 12 e 13 per inserire il canone unico patrimoniale di cui all'art. 1, commi 816-847, della legge n. 160 del 2019 tra le entrate tributarie ed eliminare una duplicazione negli allegati 10 e 12/2;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 giugno 2016 il quale, modificando l'art. 2, comma 2, lettera a) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, ha trasformato la denominazione del Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport in «Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie»;

Vista la proposta della Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali approvata nella riunione del 21 luglio 2026;

Decreta:

Art. 1.

*Allegato 4/1 - Principio contabile applicato
concernente la programmazione*

1. Al paragrafo 13.4 del Principio contabile applicato concernente la programmazione di cui all'allegato 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole «l'equilibrio complessivo delle partite finanziarie è positivo», ovunque ricorrano, sono inserite le seguenti «o pari a zero»;

b) dopo le parole «è destinato al rimborso anticipato dei prestiti e al finanziamento degli investimenti.», sono inserite le seguenti:

«Ai fini della compilazione del prospetto degli equilibri, il segno del saldo complessivo delle partite finanziarie determina l'ambito di imputazione del risultato di competenza, delle quote vincolate e delle quote accantonate riguardanti le partite finanziarie. In particolare:

1) se il saldo complessivo delle partite finanziarie è negativo, i relativi effetti sono imputati all'equilibrio di parte corrente;

2) se il saldo complessivo delle partite finanziarie è positivo o pari a zero, i relativi effetti sono imputati all'equilibrio in conto capitale. Tale imputazione si applica anche nei casi in cui il saldo di competenza delle partite finanziarie risulti integralmente assorbito dalle quote vincolate o accantonate e, conseguentemente, il saldo complessivo delle partite finanziarie risulti pari a zero.».

Art. 2.

Allegato 6 - Piano dei conti integrato

1. Al modulo finanziario del piano dei conti integrato di cui all'allegato n. 6/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono inserite le seguenti voci:



Codice	Descrizione voce
E.1.01.01.78.000	Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (art. 1, commi da 816 a 836, legge n. 160 del 2019)
E.1.01.01.78.001	Canone esposizione pubblicitaria (art. 1, comma 819, lettera <i>b</i>) legge n. 160 del 2019) riscosso a seguito dell'attività ordinaria di gestione
E.1.01.01.78.002	Canone esposizione pubblicitaria (art. 1, comma 819, lettera <i>b</i>) legge n. 160 del 2019) riscosso a seguito di attività di verifica e controllo
E.1.01.01.78.998	Canone per l'occupazione di aree e spazi pubblici (art. 1, comma 819, lettera <i>a</i>), legge n. 160 del 2019) riscosso a seguito dell'attività ordinaria di gestione
E.1.01.01.78.999	Canone per l'occupazione di aree e spazi pubblici (art. 1, comma 819, lettera <i>a</i>), legge n. 160 del 2019) riscosso a seguito di attività di verifica e controllo
E.1.01.01.79.000	Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati (art. 1, commi da 837 a 847, legge n. 160 del 2019)
E.1.01.01.79.001	Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati, riscosso a seguito dell'attività ordinaria di gestione
E.1.01.01.79.002	Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati, riscosso a seguito di attività di verifica e controllo

2. Al modulo economico del piano dei conti integrato di cui all'allegato n. 6/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono inserite le seguenti voci:

Codice	Descrizione voce	Raccordo	
1.1.1.01.78	Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (art. 1, commi da 816 a 836, legge n. 160 del 2019)		
1.1.1.01.78.001	Canone esposizione pubblicitaria (art. 1, comma 819, lettera <i>b</i>) legge n. 160 del 2019) riscosso a seguito dell'attività ordinaria di gestione	A	1
1.1.1.01.78.002	Canone esposizione pubblicitaria (art. 1, comma 819, lettera <i>b</i>) legge n. 160 del 2019) riscosso a seguito di attività di verifica e controllo	A	1
1.1.1.01.78.998	Canone per l'occupazione di aree e spazi pubblici (art. 1, comma 819, lettera <i>a</i>), legge n. 160 del 2019) riscosso a seguito dell'attività ordinaria di gestione	A	1
1.1.1.01.78.999	Canone per l'occupazione di aree e spazi pubblici (art. 1, comma 819, lettera <i>a</i>), legge n. 160 del 2019) riscosso a seguito di attività di verifica e controllo	A	1
1.1.1.01.79	Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati (art. 1, commi da 837 a 847, legge n. 160 del 2019)		
1.1.1.01.79.001	Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati, riscosso a seguito dell'attività ordinaria di gestione	A	1



1.1.1.01.79.002	Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati, riscosso a seguito di attività di verifica e controllo	A	1
-----------------	---	---	---

3. Al modulo patrimoniale del piano dei conti integrato di cui all'allegato n. 6/3 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono inserite le seguenti voci:

Codice	Descrizione voce	Raccordo				
1.3.2.01.01.01.078	Crediti da riscossione Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (art. 1, commi da 816 a 836, legge n. 160 del 2019)	A	C	II	1	b
1.3.2.01.01.01.079	Crediti da riscossione Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati (art. 1, commi da 837 a 847, legge n. 160 del 2019)	A	C	II	1	b

4. Gli aggiornamenti di cui al presente articolo, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027.

Art. 3.

Allegato 10 - Schema del rendiconto della gestione

1. Allo schema del rendiconto della gestione di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nell'allegato d) al rendiconto - entrate per categorie - prospetto delle entrate di bilancio per titoli, tipologie e categorie regioni, sono inserite le seguenti voci:

1010178	Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (art. 1, commi da 816 a 836, legge n. 160 del 2019)
1010179	Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati (art. 1, commi da 837 a 847, legge n. 160 del 2019)

b) nell'allegato d) al rendiconto - entrate per categorie - prospetto delle entrate di bilancio per titoli, tipologie e categorie enti locali, sono inserite le seguenti voci:

1010178	Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (art. 1, commi da 816 a 836, legge n. 160 del 2019)
1010179	Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati (art. 1, commi da 837 a 847, legge n. 160 del 2019)

c) nell'allegato d) al rendiconto - entrate per categorie - prospetto delle entrate di bilancio per titoli, tipologie e categorie enti locali, è eliminata la duplicazione della voce:

1010195	Altre ritenute n. a.c.
---------	------------------------

d) la nota (5) del prospetto concernente gli «Equilibri di bilancio (solo per le regioni)», è sostituita dalla seguente: «(5) Indicare l'importo della lettera C/1 nell'equilibrio di parte corrente quando la lettera C/3 è negativa; indicare l'importo della lettera C/1 nell'equilibrio in conto capitale quando la lettera C/3 è positiva o pari a 0. Nell'equilibrio di parte corrente l'importo della lettera C/1 deve essere indicato con il segno positivo quando C/1 è negativo, e con il segno negativo quando C/1 è positivo; invece, nell'equilibrio in conto capitale l'importo della lettera C/1 deve essere indicato con il segno positivo quando C/1 è positivo, e con il segno negativo quando C/1 è negativo»;

e) la nota (4) del prospetto concernente «Verifica equilibri (solo per gli enti locali)» è sostituita dalla seguente: «(4) Indicare l'importo della lettera VF/1 nell'equilibrio di parte corrente quando la lettera VF/3 è negativa; indicare l'importo della lettera VF/1 nell'equilibrio in conto capitale quando la lettera VF/3 è positiva o pari a 0. Nell'equilibrio



brio di parte corrente l'importo della lettera VF/1 deve essere indicato con il segno positivo quando VF/1 è negativo, e con il segno negativo quando VF/1 è positivo; invece, nell'equilibrio in conto capitale l'importo della lettera VF/1 deve essere indicato con il segno positivo quando VF/1 è positivo, e con il segno negativo quando VF/1 è negativo».

2. Gli aggiornamenti di cui al comma 1, lettere a) e b), si applicano a decorrere dal rendiconto 2027.

Art. 4.

Allegato 12 - Allegati al documento tecnico di accompagnamento delle regioni e al piano esecutivo di gestione degli enti locali

1. All'allegato n. 12/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, concernente «Allegato al documento tecnico di accompagnamento al bilancio delle regioni», sono inserite le seguenti voci:

- | | |
|---------|---|
| 1010178 | Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (art. 1, commi da 816 a 836, legge n. 160 del 2019) |
| 1010179 | Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati (art. 1, commi da 837 a 847, legge n. 160 del 2019) |

2. All'allegato n. 12/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, concernente «Allegato al PEG degli enti locali», sono inserite le seguenti voci:

- | | |
|---------|---|
| 1010178 | Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (art. 1, commi da 816 a 836, legge n. 160 del 2019) |
| 1010179 | Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati (art. 1, commi da 837 a 847, legge n. 160 del 2019) |

3. All'allegato n. 12/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 è eliminata la duplicazione della seguente voce:

- | | |
|---------|------------------------|
| 1010195 | Altre ritenute n. a.c. |
|---------|------------------------|

4. Gli aggiornamenti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si applicano a decorrere dal bilancio di previsione 2027-2029.

Art. 5.

Allegato 13 - Elenco dei titoli, tipologie e categorie di entrata

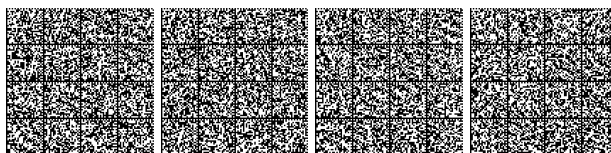
1. All'allegato n. 13/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, concernente «Elenco dei titoli, tipologie e categorie di entrata», sono inserite le seguenti voci:

- | | |
|---------|---|
| 1010178 | Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (art. 1, commi da 816 a 836, legge n. 160 del 2019) |
| 1010179 | Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati (art. 1, commi da 837 a 847, legge n. 160 del 2019) |

2. All'allegato n. 13/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, concernente «Elenco dei titoli, tipologie e categorie di entrata degli enti locali», sono inserite le seguenti voci:

- | | |
|---------|---|
| 1010178 | Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (art. 1, commi da 816 a 836, legge n. 160 del 2019) |
| 1010179 | Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati (art. 1, commi da 837 a 847, legge n. 160 del 2019) |

3. Gli aggiornamenti di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal bilancio di previsione 2027-2029.



Art. 6.

Allegato 14 - Elenco delle missioni, programmi, macroaggregati e titoli di spesa

1. Nella parte seconda dell'allegato 14 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, concernente il glossario per missioni e programmi, sono inserite le seguenti parole nella descrizione del Programma 04 della Missione 13: «Alle spese imputate al programma 04 della missione 13 devono essere necessariamente associate le codifiche economiche dei macroaggregati 2.4 "Altri trasferimenti in conto capitale" del modulo finanziario del piano dei conti integrato, previste per i trasferimenti erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi (U.2.04.16.00.000, U.2.04.17.00.000, U.2.04.18.00.000, U.2.04.19.00.000 e U.2.04.20.00.000), oltre che i macroaggregati 1.7 "Interessi passivi" e 4.3 "Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine" relativi ai debiti contratti per finanziare il ripiano dei disavanzo quando tali operazioni erano consentite.».

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 settembre 2026

Il Ragioniere generale dello Stato
PERROTTA

*Il Capo Dipartimento
per gli affari interni e territoriali*
PERROTTA

*Il Capo Dipartimento
per gli affari regionali e le autonomie*
D'AVENA

26A04840

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 14 agosto 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Edil Antares soc. coop.», in Arezzo e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale l'Unione nazionale cooperative italiane ha chiesto che la società «Edil Antares soc. coop.» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, e dalla situazione patrimoniale al 31 dicembre 2025, allegata al verbale di revisione, che evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza, in quanto a fronte di un attivo patrimoniale di euro 150.296,82, si riscontra una massa debitoria di euro 710.321,64 ed un patrimonio netto negativo di euro -560.024,82;

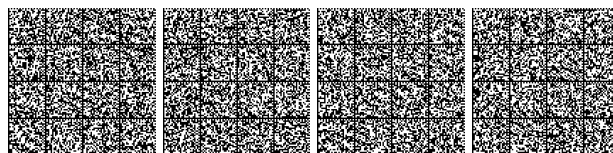
Considerato che in data 22 aprile 2026 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera a), della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale servizi di vigilanza, tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui al punto 1, lettere a), c) e d), della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nel punto 1, lettera f), della predetta direttiva;



Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Edil Antares soc. coop.», con sede in Arezzo (AR) (codice fiscale 02177060510), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Fabrizio Martolini, nato a Pontedera (PI) il 21 agosto 1966 (codice fiscale MRTFRZ66M-21G843I), domiciliato in Ponsacco (PI), via Valdera P. n. 109.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 14 agosto 2026

Il Ministro: URSO

26A04587

DECRETO 14 agosto 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Family Dental società cooperativa sociale in liquidazione», in Erbusco e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista la sentenza del 29 novembre 2025, n. 460/2025, del Tribunale di Brescia, con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Family Dental società cooperativa sociale in liquidazione»;

Considerato che, ex art. 297, comma 5, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 e successive modificazioni, la stessa è stata comunicata all'autorità competente perché disponga la liquidazione, nonché notificata e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 45 dello stesso decreto;

Ritenuta l'opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, atteso che l'adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello stato di insolvenza e che il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della predetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che la Confederazione cooperative italiane, associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

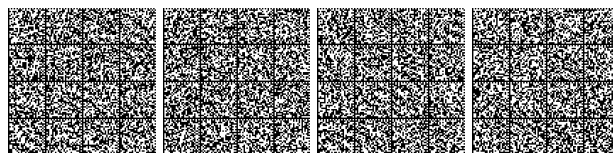
Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera a), della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale servizi di vigilanza tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui al punto 1, lettere a), c) e d), della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nel punto 1, lettera f), della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Family Dental società cooperativa sociale in liquidazione», con sede in Erbusco (BS) (codice fiscale 04328240165), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.



2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore l'avv. Selene Zaniboni, nata a Mantova (MN) il 16 aprile 1980 (codice fiscale ZNBSLN80D56E897K), domiciliata in Milano (MI), via Visconti di Modrone n. 4.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 14 agosto 2026

Il Ministro: URSO

26A04588

DECRETO 14 agosto 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Rail Service società cooperativa in liquidazione», in Monsummano Terme e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Viste le risultanze ispettive, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Rail Service società cooperativa in liquidazione»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al

31 dicembre 2020, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 62.774,00, si riscontra una massa debitoria di euro 455.426,00 ed un patrimonio netto negativo di euro -410.638,00;

Considerato che il grado di insolvenza è rilevabile, altresì, dal mancato pagamento del TFR, nonché dalla presenza di debiti tributari e verso enti previdenziali e assistenziali;

Considerato che in data 28 gennaio 2026 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che la Direzione generale servizi di vigilanza ha designato il nominativo da proporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere a), c) e d), della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2, lettera a), e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Rail Service società cooperativa in liquidazione», con sede in Monsummano Terme (PT) (codice fiscale 01818150474), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Ermanno Cervone, nato a Massa (MS) il 13 giugno 1963 (codice fiscale CRVRNN63H13F023K), ivi domiciliato in viale Eugenio Chiesa n. 2.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

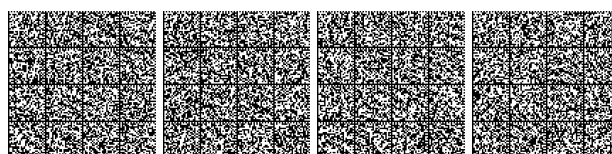
2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 14 agosto 2026

Il Ministro: URSO

26A04589



DECRETO 14 agosto 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Road Transport & Logistics società cooperativa - in liquidazione», in Assemini e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Viste le risultanze ispettive, concluse con la proposta di adozione del provvedimento di scioglimento per atto dell'autorità senza nomina del liquidatore ex art. 2545-septiesdecies del codice civile, nei confronti della società cooperativa «Road Transport & Logistics società cooperativa»;

Vista l'istruttoria effettuata dalla competente Divisione IV della Direzione generale per i servizi di vigilanza, dalla quale sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545-terdecies del codice civile;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2023, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza, in quanto presenta un patrimonio netto negativo di euro - 1.688.871,00, assenza di attivo patrimoniale ed impossibilità dell'ente di concludere positivamente la procedura di liquidazione volontaria;

Considerato che in data 3 marzo 2026 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che la Direzione generale per i servizi di vigilanza ha designato il nominativo da proporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2, lettera a) e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Road Transport & Logistics società cooperativa - in liquidazione», con sede in Assemini (CA) (codice fiscale 03622680928), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Teresa Gottardi, nata a Cagliari (CA) il 29 settembre 1959 (codice fiscale GTTTR-S59P69B354L), ivi domiciliata in via De Gioannis n. 25.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 14 agosto 2026

Il Ministro: URSO

26A04590

DECRETO 14 agosto 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Selcod Servizi elaborazioni e codificazioni - Società cooperativa a responsabilità limitata in liquidazione», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

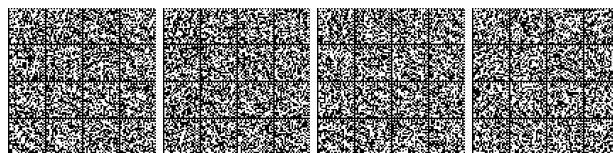
Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;



Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Viste le risultanze ispettive, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Selcod Servizi elaborazioni e codificazioni - Società cooperativa a responsabilità limitata in liquidazione»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2024, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 20.939,00, si riscontra una massa debitoria di euro 310.163,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 289.224,00;

Considerato che in data 1° marzo 2024 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che la Direzione generale servizi di vigilanza ha designato il nominativo da preporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2, lettera a) e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Selcod Servizi elaborazioni e codificazioni - Società cooperativa a responsabilità limitata in liquidazione», con sede in Roma (codice fiscale n. 05654101004), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Francesco De Renzi, nato a Roma il 24 agosto 1984 (codice fiscale DRNFNC84M24H501N), ivi domiciliato in via Giovanni Battista Tiepolo n. 21.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 14 agosto 2026

Il Ministro: URSO

26A04591

DECRETO 14 agosto 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Speed Service Transport società cooperativa a responsabilità limitata», in Castelfiorentino e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Viste le risultanze ispettive, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Speed Service Transport società cooperativa a responsabilità limitata»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, e dalla situazione patrimoniale al 31 dicembre 2022, allegata al verbale di revisione, che evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza, in quanto a fronte di un attivo patrimoniale di euro 1.107.600,52, si riscontra una massa debitoria di euro 1.272.275,19 ed un patrimonio netto negativo di euro - 181.345,08;

Considerato che il grado di insolvenza è rilevabile, altresì, dal mancato pagamento di retribuzioni e TFR, nonché dall'omesso versamento di contributi previdenziali e ritenute erariali;

Considerato che in data 8 novembre 2024 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;



Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che la Direzione generale servizi di vigilanza ha designato il nominativo da preporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere *a*), *c*) e *d*), della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2, lettera *a*), e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Speed Service Transport società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Castelfiorentino (FI) (codice fiscale 06444950486), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Silvia Razzolini, nata ad Arezzo (AR) il 19 ottobre 1983 (codice fiscale RZZSL-V83R59A390Q), ivi domiciliata in via XXV Aprile n. 20.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 14 agosto 2026

Il Ministro: URSO

26A04592

DECRETO 14 agosto 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa Valle del Sele di mutualità - Società cooperativa in liquidazione», in Eboli e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Viste le risultanze ispettive, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Cooperativa Valle del Sele di mutualità - Società cooperativa in liquidazione»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2020, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 11.852,00, si riscontra una massa debitoria di euro 79.885,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 68.033,00;

Considerato che il grado di insolvenza è rilevabile, altresì, da una parte di debiti derivanti da atti di precetto, nonché da debiti verso l'Agenzia delle entrate-riscossione;

Considerato che in data 17 novembre 2025 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che la Direzione generale servizi di vigilanza ha designato il nominativo da preporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere *a*), *c*) e *d*), della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2, lettera *a*), e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Cooperativa Valle del Sele di mutualità - Società cooperativa in liquidazione», con sede in Eboli (SA) (codice fiscale 02603300654), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore l'avv. Michelina Di Spirito, nata a Salerno (SA) il 1° gennaio 1972 (codice fiscale DSPMHL72A41H703T), domiciliata in Capaccio Paestum (SA), via dei Terzi n. 43.



Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 14 agosto 2026

Il Ministro: URSO

26A04593

DECRETO 14 agosto 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Master società cooperativa in liquidazione», in Aversa e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Viste le risultanze ispettive, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Master società cooperativa in liquidazione»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2020, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 312.954,00, si riscontra una massa debitoria di euro 544.808,00 ed un patrimonio netto negativo di euro -234.101,00;

Considerato che in data 5 febbraio 2026 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata per «indirizzo non valido»;

Considerato che in data 9 febbraio 2026 la Direzione generale servizi di vigilanza ha trasmesso la suddetta comunicazione di avvio del procedimento al legale rappresentante a mezzo raccomandata a/r agli indirizzi risultanti dalla visura camerale aggiornata, sia presso la sede legale che presso la propria residenza, ai fini della corretta procedura di notificazione, che la stessa è stata regolarmente consegnata e che non sono pervenute osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che la Direzione generale servizi di vigilanza ha designato il nominativo da proporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2, lettera a) e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Master società cooperativa in liquidazione», con sede in Aversa (CE) (codice fiscale 10035940963), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Elisabetta Griffo, nata ad Aversa (CE) il 12 luglio 1976 (codice fiscale GRFLBT-76L52A512B), domiciliata in Trentola Ducenta (CE), via De Simone n. 133.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 14 agosto 2026

Il Ministro: URSO

26A04594



DECRETO 14 agosto 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Pettiroso società cooperativa in liquidazione», in Sant'Egidio del Monte Albino e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Viste le risultanze ispettive, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Pettiroso società cooperativa in liquidazione»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2023, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 44.179,00, si riscontra una massa debitoria di euro 126.671,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 83.197,00;

Considerato che in data 13 gennaio 2026 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che la Direzione generale servizi di vigilanza ha designato il nominativo da preporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2, lettera a) e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Pettiroso società cooperativa in liquidazione», con sede in Sant'Egidio del Monte Albino (SA) (codice fiscale 05701860651), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Francesco De Prisco, nato a Nocera Inferiore (SA) il 20 febbraio 1973 (codice fiscale DPRFN-C73B20F912I), ivi domiciliato in via Napoli n. 6.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 14 agosto 2026

Il Ministro: URSO

26A04595

DECRETO 14 agosto 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Sanniotre - Società cooperativa sociale a responsabilità limitata o.n.l.u.s. organizzazione non lucrativa di utilità sociale in liquidazione», in Montesarchio e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

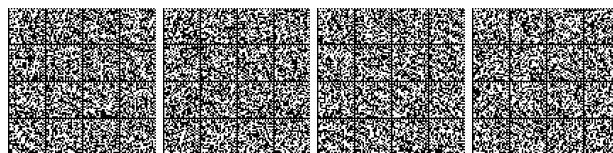
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Viste le risultanze ispettive, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Sanniotre - Società cooperativa sociale a responsabilità limitata o.n.l.u.s. organizzazione non lucrativa di utilità sociale in liquidazione»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro



delle imprese, e dalla situazione patrimoniale al 31 dicembre 2018, allegata al verbale di revisione, che evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza, dato un patrimonio netto negativo di euro - 151.381,64 e l'impossibilità dell'ente di adempiere alle obbligazioni assunte;

Considerato che il grado di insolvenza è rilevabile, altresì, dalla presenza di debiti verso dipendenti e da debiti per ritenute erariali e contributi previdenziali;

Considerato che in data 17 marzo 2020 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata per «indirizzo non valido»;

Considerato che in data 5 dicembre 2024 la Direzione generale servizi di vigilanza ha trasmesso la suddetta comunicazione di avvio del procedimento al legale rappresentante della società al nuovo indirizzo di posta elettronica certificata, risultante dalla visura camerale aggiornata, che la stessa risulta consegnata e non sono pervenute osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che la Direzione generale servizi di vigilanza ha designato il nominativo da preporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2, lettera a) e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Sanniotre - Società cooperativa sociale a responsabilità limitata o.n.l.u.s. organizzazione non lucrativa di utilità sociale in liquidazione», con sede in Montesarchio (BN) (codice fiscale 01476780620), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Simona Colantuoni, nata ad Avelino (AV) il 12 marzo 1978 (codice fiscale CLNSMN-78C52A509D), domiciliata in Benevento (BN) - via A. Meomartini n. 41.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 14 agosto 2026

Il Ministro: URSO

26A04596

DECRETO 14 agosto 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «La Freccia società cooperativa - in liquidazione», in Tavullia e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

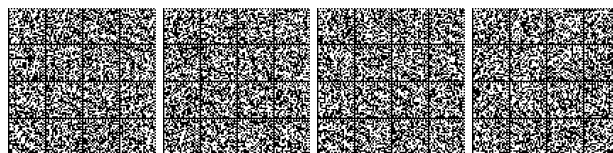
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Viste le risultanze ispettive, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «La Freccia società cooperativa - in liquidazione»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2019, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 139.746,00, si riscontrano una massa debitoria di euro 160.365,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 36.953,00;

Considerato che in data 24 giugno 2022 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente



indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata per «indirizzo inibito alla ricezione»;

Considerato che in data 9 aprile 2025 la Direzione generale servizi di vigilanza ha trasmesso la suddetta comunicazione di avvio del procedimento al legale rappresentante a mezzo raccomandata A/R agli indirizzi risultanti dalla visura camerale aggiornata, sia presso la sede legale che presso la propria residenza, ai fini della corretta procedura di notificazione, e che la raccomandata è stata regolarmente consegnata;

Viste le controdeduzioni, pervenute in data 27 maggio 2025, con le quali il legale rappresentante ha chiesto l'archiviazione del procedimento di liquidazione coatta amministrativa in ragione dell'avvenuta apertura della liquidazione volontaria, domandando contestualmente l'autorizzazione a procedere ai sensi dell'art. 2545-*duodecies* del codice civile o, in subordine, l'applicazione dello scioglimento d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, in considerazione dell'assenza di atti di gestione da almeno due anni consecutivi;

Considerato che il competente Ufficio della Direzione generale servizi di vigilanza con nota del 4 luglio 2025 ha comunicato alla società il permanere dello stato di insolvenza della cooperativa ed il proseguimento del procedimento avviato;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che la Direzione generale servizi di vigilanza ha designato il nominativo da preporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere *a*), *c*) e *d*) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2, lettera *a*) e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «La Freccia società cooperativa - in liquidazione», con sede in Tavullia (PU) (C.F. 02376960411), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Robert John Tamburini, nato a Pesaro (PU) il 18 agosto 1979 (codice fiscale TMBRRT-79M18G479V), ivi domiciliato in via Ponchielli n. 77.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 14 agosto 2026

Il Ministro: URSO

26A04597

DECRETO 14 agosto 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «On Line Express società cooperativa responsabilità limitata - in liquidazione», in Pesaro e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «On Line Express società cooperativa responsabilità limitata - in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2018, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 3.950,00, si riscontrano una massa debitoria di euro 140.133,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 136.226,00;



Considerato che in data 23 marzo 2018 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, e che il legale rappresentante ha rinunciato formalmente alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che dal 21 marzo 2023 la società cooperativa non è più iscritta negli elenchi della Confederazione cooperative italiane;

Considerato che la Direzione generale servizi di vigilanza ha designato il nominativo da preporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere *a)*, *c)* e *d)*, della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2, lettera *a)*, e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «On Line Express società cooperativa responsabilità limitata - in liquidazione», con sede in Pesaro (PU) (codice fiscale 02055780411), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Pierluigi Paci, nato a Fano (PU) il 12 luglio 1981 (codice fiscale PCAPLG81L12D488W), ivi domiciliato in via G. Gabrielli n. 105.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 14 agosto 2026

Il Ministro: URSO

DECRETO 14 agosto 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Serint società cooperativa», in Jesi e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Viste le risultanze ispettive, concluse con la proposta di adozione del provvedimento di scioglimento per atto dell'autorità con nomina del liquidatore *ex art. 2545-septiesdecies* del codice civile nei confronti della società cooperativa «Serint società cooperativa»;

Vista l'istruttoria effettuata dalla competente Divisione IV della Direzione generale per i servizi di vigilanza, dalla quale sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa *ex art. 2545-terdecies* del codice civile;

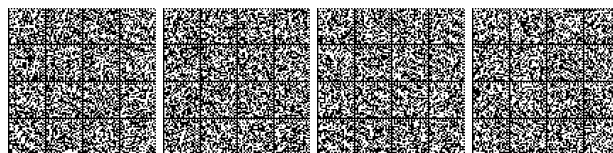
Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, e dalla situazione patrimoniale aggiornata al 28 agosto 2024, allegata al verbale di revisione, che evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 2.931,29, si riscontra una massa debitoria di euro 47.840,52 ed un patrimonio netto negativo di euro - 44.909,23;

Considerato che il grado di insolvenza è rilevabile, altresì, dal mancato pagamento di mensilità stipendiali e TFR, dalla presenza di azioni esecutive poste in essere da creditori;

Considerato che in data 1° ottobre 2025 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che la Direzione generale per i servizi di vigilanza ha designato il nominativo da preporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere *a)*, *c)* e *d)* della



direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2, lettera *a*) e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Serint società cooperativa», con sede in Jesi (AN) (c.f. 02116870425), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore l'avv. Federica Pelosi, nata ad Ancona (AN) il 15 giugno 1977 (codice fiscale PLSFRC77H55A271I), ivi domiciliata in Piazza Stamira n. 13.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 14 agosto 2026

Il Ministro: URSO

26A04599

DECRETO 14 agosto 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Skylos società cooperativa», in Macerata e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023,

con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Viste le risultanze ispettive, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Skylos società cooperativa»;

Vista la nota del 14 gennaio 2026, con la quale il legale rappresentante ha chiesto l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, in quanto è stata presentata dai dipendenti presso il Tribunale di Macerata un'istanza di apertura della liquidazione giudiziale;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2024, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante di euro 18.611,00, si riscontrano debiti esigibili entro l'esercizio successivo di euro 29.148,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 36.435,00;

Considerato che il grado di insolvenza è rilevabile, altresì, dalla presenza di debiti verso dipendenti per mancato pagamento di mensilità stipendiali e TFR, nonché di debiti per contributi previdenziali;

Preso atto del rigetto del ricorso per apertura della liquidazione giudiziale succitata, comunicato per le vie brevi dal Tribunale di Macerata in data 28 aprile 2026;

Considerato che in data 28 ottobre 2025 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che la Direzione generale servizi di vigilanza ha designato il nominativo da proporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere *a*), *c*) e *d*) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2, lettera *a*) e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Skylos società cooperativa», con sede in Macerata (MC) (codice fiscale 01711640431), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Marta Mari, nata a Macerata (MC) il 21 ottobre 1983 (codice fiscale MRAMRT83R61E783R), ivi domiciliata in via Rosetani n. 7.



Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 14 agosto 2026

Il Ministro: URSO

26A04600

DECRETO 14 agosto 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Ideambiente società cooperativa sociale», in Cagliari e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione delle cooperative italiane ha chiesto che la società «Ideambiente società cooperativa sociale» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2023, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 292.273,00, si riscontra una massa debitoria di euro 493.700,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 289.455,00;

Considerato che il grado di insolvenza è rilevabile, altresì, dal mancato pagamento di mensilità stipendiali e dall'omesso versamento di ritenute erariali e contributi previdenziali;

Considerato che in data 17 giugno 2025 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera a) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale servizi di vigilanza, tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nel punto 1, lettera f) della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Ideambiente società cooperativa sociale», con sede in Cagliari (CA) (codice fiscale 02968920922), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Alberto Picciau, nato a Cagliari (CA) il 24 febbraio 1963 (codice fiscale PCCLRT63B24B354V), ivi domiciliato in via G. B. Tuveri n. 54/B.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.



3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 14 agosto 2026

Il Ministro: URSO

26A04601

DECRETO 14 agosto 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Produttori Moscato d'Asti associati società cooperativa agricola» siglabile in «Produttori Moscato d'Asti associati s.c.a.», in Asti e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale l'Unione europea delle cooperative ha chiesto che la società «Produttori Moscato d'Asti associati società cooperativa agricola» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, e dalla situazione patrimoniale al 20 dicembre 2022, allegata al verbale di revisione, che evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza, in quanto a fronte di un attivo patrimoniale di euro 61.915,00, si riscontra una massa debitoria di euro 280.121,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 301.238,00;

Considerato che in data 27 maggio 2025 e in data 3 giugno 2025 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera a), della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale servizi di vigilanza, tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella Banca dati di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nel punto 1, lettera f), della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Produttori Moscato d'Asti associati società cooperativa agricola» siglabile in «Produttori Moscato d'Asti associati s.c.a.», con sede in Asti (AT) (C.F. 92006340050), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Giuseppe Leone, nato a Roma il 26 luglio 1978 (codice fiscale LNEGPP78L26H501M), domiciliato in Ferrara (FE) - via Cisterna del Follo n. 1.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

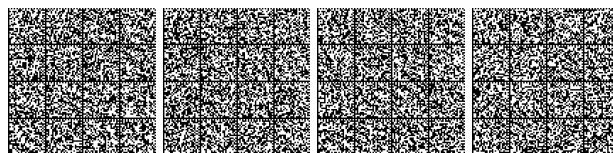
2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 14 agosto 2026

Il Ministro: URSO

26A04602



ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di latanoprost, «Latanoprost Stulln».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 251 del 7 settembre 2026

Codice pratica: MCA/2023/255.

Procedura europea n. DE/H/7938/001/DC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale LATANOPROST STULLN, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

titolare A.I.C.: Pharma Stulln GmbH, con sede legale e domicilio fiscale in Werksstrasse 3, 92551 Stulln, Germania;

confezioni:

«50 microgrammi/ml collirio, soluzione in contenitore monodose» 30 (3×10) contenitori in ldpe – A.I.C. n. 052015017 (in base 10) 1KMCX9 (in base 32);

«50 microgrammi/ml collirio, soluzione in contenitore monodose» 90 (9×10) contenitori in ldpe – A.I.C. n. 052015029 (in base 10) 1KMCXP (in base 32);

principio attivo: latanoprost.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Pharma Stulln GmbH Werksstrasse 3, 92551 Stulln, Germania.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RR – Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card*, PC) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comu-

nicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza – PSUR

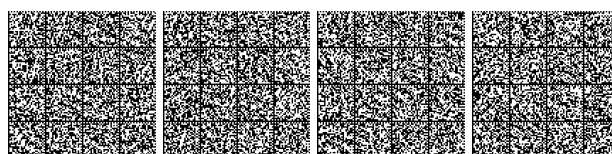
Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo 4 dicembre 2029, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).



Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A04820

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di amifampridina, «Amifampridina AmaroX».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 252 del 7 settembre 2026

Codice pratica: MCA/2024/39.

Procedura europea: n. NL/H/6020/001/DC: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale AMIFAMPRIDINA AMAROX, le cui caratteristiche sono riepilogate nel Riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezione alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

titolare A.I.C.: AmaroX Pharma BV, con sede legale e domicilio fiscale in Rouboslaan 32, Voorschoten, 2252 TR, Paesi Bassi (NL);

confezione:

«10 mg compresse» - 100 compresse in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 052417019 (in base 10) 1KZNVH (in base 32);

principio attivo: amifampridina.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

AmaroX Pharma BV - Rouboslaan 32, Voorschoten, 2252 TR, Paesi Bassi (NL).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

«10 mg compresse» - 100 compresse in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 052417019 (in base 10) 1KZNVH (in base 32);

Classificazione ai fini della rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione:

«10 mg compresse» - 100 compresse in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 052417019 (in base 10) 1KZNVH (in base 32).

Classificazione ai fini della fornitura: RRL – medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialista: neurologo.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient card, PC*) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi

in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7), della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo 13 agosto 2030, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo stato membro di riferimento (RMS).



Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A04821

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Icatibant Zentiva».

Con la determina n. aRM - 132/2026 - 8043 del 2 settembre 2026 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Zentiva Italia S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: ICATIBANT ZENTIVA;

confezione: 049047018;

descrizione: «30 mg soluzione iniettabile in siringa pre-riempita» 1 siringa preriempita in vetro da 3 ml con ago;

confezione: 049047020;

descrizione: «30 mg soluzione iniettabile in siringa preriempita» 3 siringhe pre-riempite in vetro da 3 ml con aghi.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

26A04822

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Meloxicam Mylan Generics».

Con la determina n. aRM - 133/2026 - 2322 del 4 settembre 2026 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9 del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Mylan S.p.A., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: MELOXICAM MYLAN GENERICS.

Confezioni e descrizioni:

037069010 - «7.5 mg compresse» 7 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

037069022 - «7.5 mg compresse» 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

037069034 - «7.5 mg compresse» 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

037069046 - «7.5 mg compresse» 15 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

037069059 - «7.5 mg compresse» 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

037069061 - «7.5 mg compresse» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

037069073 - «7.5 mg compresse» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

037069085 - «7.5 mg compresse» 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

037069097 - «7.5 mg compresse» 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

037069109 - «7.5 mg compresse» 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

037069111 - «7.5 mg compresse» 140 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

037069123 - «7.5 mg compresse» 280 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

037069135 - «7.5 mg compresse» 300 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

037069147 - «7.5 mg compresse» 500 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

037069150 - «7.5 mg compresse» 1000 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

037069162 - «15 mg compresse» 7 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

037069174 - «15 mg compresse» 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

037069186 - «15 mg compresse» 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

037069198 - «15 mg compresse» 15 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

037069200 - «15 mg compresse» 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

037069212 - «15 mg compresse» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

037069224 - «15 mg compresse» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

037069236 - «15 mg compresse» 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

037069248 - «15 mg compresse» 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

037069251 - «15 mg compresse» 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

037069263 - «15 mg compresse» 140 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

037069275 - «15 mg compresse» 280 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

037069287 - «15 mg compresse» 300 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

037069299 - «15 mg compresse» 500 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

037069301 - «15 mg compresse» 1000 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

26A04823

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di letrozolo, «Letrozolo Sandoz GmbH»

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 198 del 26 giugno 2026

Codici pratica: MCA/2024/109; C1A/2025/3569.

Procedure europee n. NL/H/6125/001/DC; LT/H/xxxx/IA/006/G (NL/H/6125/001/IA/001/G).

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale LETROZOLO SANDOZ GMBH, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Sandoz GmbH, con sede legale e domicilio fiscale in Biochemiestrasse 10, 6250, Kundl, Austria (AT).



Confezioni:

«2,5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister Pvc/Pe/Pvdc-Al - A.I.C. n. 052554019 (in base 10) 1L3U93 (in base 32);

«2,5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister Pvc/Pe/Pvdc-Al - A.I.C. n. 052554021 (in base 10) 1L3U95 (in base 32);

«2,5 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister Pvc/Pe/Pvdc-Al - A.I.C. n. 052554033 (in base 10) 1L3U9K (in base 32);

«2,5 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister Pvc/Pe/Pvdc-Al - A.I.C. n. 052554045 (in base 10) 1L3U9X (in base 32);

«2,5 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister Pvc/Pe/Pvdc-Al - A.I.C. n. 052554058 (in base 10) 1L3UBB (in base 32);

«2,5 mg compresse rivestite con film» 120 compresse in blister Pvc/Pe/Pvdc-Al - A.I.C. n. 052554060 (in base 10) 1L3UBD (in base 32).

Principio attivo: letrozolo.

Produttori responsabili del rilascio dei lotti:

Pharmadox Healthcare Limited - KW20A Kordin Industrial Park - PLA 3000 Paola, Malta;

Salutas Pharma GmbH - Otto-Von-Guericke-Allee 1 - 39179 Barleben, Saxony-Anhalt, Germania;

Lek Pharmaceuticals d.d. - Verovškova ulica 57 - 1526 Ljubljana, Slovenia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Classificazione ai fini della fornitura:

per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card*, PC) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determinazione di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve dare preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo 25 settembre 2030, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A04841



Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di candesartan cilexetil e amlodipina, «Candesartan e Amlodipina Zentiva».

Estratto determina AAM/AIC n. 239 del 26 agosto 2026

Codice pratica: MCA/2023/177.

Procedura europea n. DE/H/7812/001-003/DC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale CANDESARTAN E AMLODIPINA ZENTIVA, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della presente determina, nella forma farmaceutica, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

titolare A.I.C.: Zentiva Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Via Pietro Paleocapa, 7, 20121 Milano (MI), Italia;

confezioni:

«8 mg/5 mg compresse» 28 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al – A.I.C. n. 052640012 (in base 10) 1L6G8D (in base 32);

«8 mg/5 mg compresse» 30 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al – A.I.C. n. 052640024 (in base 10) 1L6G8S (in base 32);

«8 mg/5 mg compresse» 84 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al – A.I.C. n. 052640036 (in base 10) 1L6G94 (in base 32);

«8 mg/5 mg compresse» 90 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al – A.I.C. n. 052640048 (in base 10) 1L6G9J (in base 32);

«16 mg/5 mg compresse» 28 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al – A.I.C. n. 052640051 (in base 10) 1L6G9M (in base 32);

«16 mg/5 mg compresse» 30 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al – A.I.C. n. 052640063 (in base 10) 1L6G9Z (in base 32);

«16 mg/5 mg compresse» 84 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al – A.I.C. n. 052640075 (in base 10) 1L6GBC (in base 32);

«16 mg/5 mg compresse» 90 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al – A.I.C. n. 052640087 (in base 10) 1L6GBR (in base 32);

«16 mg/10 mg compresse» 28 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al – A.I.C. n. 052640099 (in base 10) 1L6GC3 (in base 32);

«16 mg/10 mg compresse» 30 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al – A.I.C. n. 052640101 (in base 10) 1L6GC5 (in base 32);

«16 mg/10 mg compresse» 84 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al – A.I.C. n. 052640113 (in base 10) 1L6GCK (in base 32);

«16 mg/10 mg compresse» 90 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al – A.I.C. n. 052640125 (in base 10) 1L6GCX (in base 32).

Principi attivi: candesartan cilexetil, amlodipina.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti: Zentiva k.s. U kablovny 130, Dolní Měcholupy, 102 37 Praga 10, Praga, Repubblica Ceca.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card*, PC) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza – PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-quater, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.



*Condizioni o limitazioni per quanto riguarda
l'uso sicuro ed efficace del medicinale*

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo 28 ottobre 2030, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A04857

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una richiesta di referendum abrogativo

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 16 settembre 2026, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da undici cittadini italiani, muniti dei certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere la raccolta di almeno 500.000 firme di elettori prescritte per la seguente richiesta di *referendum* di cui all'art. 75 della Costituzione:

«Vuoi che sia abrogato l'articolo 3-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza), introdotto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2025, n. 74, nelle seguenti parti:

all'alinea del comma 1, le parole: "anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo";

alla lettera c) del comma 1, la parola: "esclusivamente"?».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso il Comitato promotore in piazza della Libertà 20, Roma (RM) - CAP 00192; email: natitalianilegal@gmail.com

26A04939

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Rilascio di *exequatur*

In data 31 agosto 2026 con validità dal 1° ottobre 2026, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* alla signora Gloria Grimaldi, Console onorario della Repubblica federale di Germania in Palermo.

26A04835

Rilascio di *exequatur*

In data 3 settembre 2026 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* al signor Tomaž Kunstelj, Console generale della Repubblica di Slovenia in Trieste.

26A04836

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato di un'area esterna e adiacente al compendio denominato «ex Batteria di Maralunga», sito in località Maralunga nel Comune di Lerici.

Con decreto interdirettoriale n. 22 datato 6 maggio 2026 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni del patrimonio disponibile dello Stato di un'area esterna e adiacente al compendio demaniale «ex Batteria di Maralunga» (ID 3141), in località Maralunga nel Comune di Lerici (SP), censita al catasto terreni del medesimo comune al foglio di mappa n. 22, particelle n. 246, 248 e 697, per una superficie catastale rispettivamente di mq 216, 41 e 381 e complessiva di circa mq 638, intestata al demanio dello Stato - ramo Marina militare.

26A04834

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione parziale delle modifiche al regolamento di attuazione allo statuto adottate dall'assemblea nazionale dei delegati dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza veterinari con delibera n. 7/IIAN in data 30 novembre 2025.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 0003836/VET-L-137 dell'8 aprile 2026, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, si è proceduto all'approvazione parziale del testo del regolamento di attuazione allo statuto, adottato dall'Assemblea nazionale dei delegati dell'Enpav con delibera n. 7/IIAN in data 30 novembre 2025, ad eccezione dell'art. 42, nuovo comma 12.

26A04846



RETTIFICHE

Avvertenza. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto legislativo 5 agosto 2026, n. 141, recante: «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento e disposizioni di coordinamento e correttive relative ai testi unici di cui all'articolo 21, comma 1, della legge 9 agosto 2023, n. 111, recante delega al Governo per la riforma fiscale». (Decreto legislativo pubblicato nel Supplemento ordinario n. 28/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 6 agosto 2026).

Nel decreto legislativo citato in epigrafe, pubblicato nel sopraindicato supplemento ordinario, sono apportate le seguenti correzioni:

alla pagina 57, all'art. 8, comma 1, lettera *r*), capoverso art. 36, i numeri successivi al n. 12), contrassegnati con «11), 12) e 13)», sono rinumerati in: «13), 14) e 15)»;

alla pagina 69, all'art. 8, comma 1, lettera *vv*), all'ottavo rigo, dove è scritto: «*Capo VI-ter*» leggasi: «*Capo IV-ter*»;

alla pagina 72, all'art. 8, comma 1, alla lettera *ccc*), capoverso art. 101, comma 1, n. 2), all'ultimo rigo, dove è scritto: «*n. 218*» leggasi: «*n. 128*»;

infine, alla pagina 298, al quinto rigo, le parole: «ALLEGATI: Allegato I Tabella (articolo 6) e Allegato 2 (art. 202)», poste in calce all'art. 367, si intendono collocate dopo l'art. 368 e, conseguentemente, di seguito, devono intendersi aggiunti i seguenti allegati:

«Allegato I Tabella (articolo 6)

Tabella degli atti per i quali non vi è l'obbligo di indicare nella richiesta di registrazione il numero di codice fiscale dei destinatari degli effetti giuridici immediati dell'atto

A - Atti compresi nella parte prima della tariffa, allegato 1 al testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti approvato con il decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123.

Art. 1 della tariffa:

Atti o negozi relativi alla costituzione o trasferimento di servitù prediali, compresi i vincoli di inedificabilità.

Atti di concessione perpetua o a tempo indeterminato di aree, celle, loculi o colombari cimiteriali.

Concessioni di uso eccezionale di beni demaniali, quando la base imponibile non supera euro 774,69.

Art. 2 della tariffa:

Atti o negozi ivi indicati, quando la base imponibile non supera euro 774,69.

Art. 4, comma 1, lettera *c*) della tariffa:

tutti gli atti ivi indicati.

Art. 5 della tariffa:

Atti di concessione a tempo determinato di aree, celle, loculi, colombari cimiteriali.

Altri atti o negozi ivi indicati, quando la base imponibile non supera euro 774,69.

Art. 6 della tariffa:

Atti o negozi ivi indicati, quando la base imponibile non supera euro 774,69.

Art. 10 della tariffa:

Atti o negozi ivi indicati, quando la base imponibile non supera euro 774,69.

Art. 12 della tariffa:

Atti pubblici o scritture private autenticate non aventi contenuto patrimoniale o aventi per oggetto gli atti previsti nella tabella, allegato 1 al testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti approvato con il decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123, ad eccezione:

degli atti di consenso a cancellazione di ipoteca;

degli atti di comodato di beni immobili o aziende;



degli atti aventi per oggetto la negoziazione dei titoli indicati nell'art. 8 della tabella, allegato 1 al testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti approvato con il decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123.

B. - Atti compresi nella seconda parte della tariffa, allegato 1 al testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti approvato con il decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123.

Art. 1, lettera a), della tariffa:

Atti o negozi ivi indicati, quando la base imponibile non supera euro 774,69.

Art. 2 della tariffa:

Scritture private quando l'ammontare dell'imposta risulti inferiore a euro 2,58.

Art. 3 della tariffa:

tutti gli atti o negozi ivi indicati quando il corrispettivo annuo o rapportato ad anno non supera euro 774,69.

Art. 5 della tariffa:

tutti gli atti o negozi ivi indicati.

Art. 6 della tariffa:

Atti o negozi ivi indicati, quando la base imponibile non supera euro 774,69.

Art. 7 della tariffa:

tutti gli atti o negozi ivi indicati.

Art. 8 della tariffa:

tutti gli atti o negozi ivi indicati.

Art. 9 della tariffa:

Atti o negozi ivi indicati quando la base imponibile non supera euro 774,69.

Art. 10 della tariffa:

Atti ivi indicati, quando la base imponibile non supera euro 774,69.

Art. 11 della tariffa:

tutti gli atti o negozi ivi indicati.

Art. 12 della tariffa:

Atti ivi indicati, quando la base imponibile non supera euro 774,69.

Allegato 2 (art. 202)

A. Elementi distintivi generici collegati al criterio del vantaggio principale

1. Un meccanismo in cui almeno un partecipante al meccanismo si impegna a rispettare una condizione di riservatezza che può comportare la non comunicazione ad altri intermediari o alle autorità fiscali delle modalità con cui il meccanismo potrebbe garantire un vantaggio fiscale.

2. Un meccanismo in cui l'intermediario è autorizzato a ricevere una commissione (o un interesse e una remunerazione per i costi finanziari e altre spese) per il meccanismo e tale commissione è fissata in riferimento:

a) all'entità del vantaggio fiscale derivante dal meccanismo; oppure

b) al fatto che dal meccanismo sia effettivamente derivato un vantaggio fiscale. Ciò includerebbe l'obbligo per l'intermediario di rimborsare parzialmente o totalmente le commissioni se il vantaggio fiscale previsto derivante dal meccanismo non è stato in parte o del tutto conseguito.

3. Un meccanismo che ha una documentazione e/o una struttura sostanzialmente standardizzate ed è a disposizione di più contribuenti pertinenti senza bisogno di personalizzarne in modo sostanziale l'attuazione.

B. Elementi distintivi specifici collegati al criterio del vantaggio principale

1. Un meccanismo in cui un partecipante al meccanismo stesso adotta misure artificiose consistenti nell'acquisire una società in perdita, interromperne l'attività principale e utilizzarne le perdite per ridurre il suo debito d'imposta, anche mediante il trasferimento di tali perdite verso un'altra giurisdizione o l'accelerazione dell'uso di tali perdite.

2. Un meccanismo che ha come effetto la conversione del reddito in capitale, doni o altre categorie di reddito tassate a un livello inferiore o esenti da imposta.

3. Un meccanismo comprendente operazioni circolari che si traducono in un «carosello» di fondi (*«roundtripping»*), in particolare tramite il coinvolgimento di entità interposte che non svolgono nessun'altra funzione commerciale primaria o di operazioni che si compensano o si annullano reciprocamente o che presentano altre caratteristiche simili.



C. Elementi distintivi specifici collegati alle operazioni transfrontaliere

1. Un meccanismo che prevede pagamenti transfrontalieri deducibili effettuati tra due o più imprese associate, dove si verifica almeno una delle condizioni seguenti:

- a) il destinatario non è residente a fini fiscali in alcuna giurisdizione;
- b) nonostante il destinatario sia residente a fini fiscali in una giurisdizione, quest'ultima:

1) non impone alcuna imposta sul reddito delle società o impone un'imposta sul reddito delle società il cui tasso è pari o prossimo a zero; oppure

2) è inserita in un elenco di giurisdizioni di paesi terzi che sono state valutate collettivamente dagli Stati membri o nel quadro dell'OCSE come non cooperative;

c) il pagamento beneficia di un'esenzione totale dalle imposte nella giurisdizione in cui il destinatario è residente a fini fiscali;

d) il pagamento beneficia di un regime fiscale preferenziale nella giurisdizione in cui il destinatario è residente a fini fiscali.

2. Per lo stesso ammortamento sul patrimonio sono chieste detrazioni in più di una giurisdizione.

3. È chiesto lo sgravio dalla doppia tassazione rispetto allo stesso elemento di reddito o capitale in più di una giurisdizione.

4. Esiste un meccanismo che include trasferimenti di attivi e in cui vi è una differenza significativa nell'importo considerato dovuto come contropartita degli attivi nelle giurisdizioni interessate.

D. Elementi distintivi specifici riguardanti lo scambio automatico di informazioni e la titolarità effettiva

1. Un meccanismo che può avere come effetto di compromettere l'obbligo di comunicazione imposto dalle leggi che attuano la normativa dell'Unione o eventuali accordi equivalenti sullo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari, compresi accordi con i paesi terzi, o che trae vantaggio dall'assenza di tale normativa o tali accordi. Detti meccanismi includono almeno uno degli elementi seguenti:

a) l'uso di un conto, prodotto o investimento che non è un conto finanziario, o non appare come tale, ma ha caratteristiche sostanzialmente simili a quelle di un conto finanziario;

b) il trasferimento di conti o attività finanziari in giurisdizioni che non sono vincolate dallo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari con lo Stato di residenza del contribuente pertinente, o l'utilizzo di tali giurisdizioni;

c) la riclassificazione di redditi e capitali come prodotti o pagamenti che non sono soggetti allo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari;

d) il trasferimento o la conversione di un'istituzione finanziaria, o di un conto finanziario o delle relative attività in un'istituzione finanziaria o in un conto o in attività finanziari non soggetti a comunicazione nell'ambito dello scambio automatico di informazioni sui conti finanziari;

e) il ricorso a soggetti, meccanismi o strutture giuridici che eliminano o hanno lo scopo di eliminare la comunicazione di informazioni su uno o più titolari di conti o persone che esercitano il controllo sui conti nell'ambito dello scambio automatico di informazioni sui conti finanziari;

f) meccanismi che compromettono le procedure di adeguata verifica utilizzate dalle istituzioni finanziarie per ottemperare agli obblighi di comunicazione di informazioni sui conti finanziari o ne sfruttano le debolezze, compreso l'uso di giurisdizioni con regimi inadeguati o deboli di attuazione della legislazione antiriciclaggio o con requisiti di trasparenza deboli per quanto riguarda le persone giuridiche o i dispositivi giuridici.

2. Un meccanismo che comporta una catena di titolarità legale o effettiva non trasparente, con l'utilizzo di persone, dispositivi giuridici o strutture giuridiche:

a) che non svolgono un'attività economica sostanziale supportata da personale, attrezzatura, attività e locali adeguati; e

b) che sono costituiti, gestiti, residenti, controllati o stabiliti in una giurisdizione diversa dalla giurisdizione di residenza di uno o più dei titolari effettivi delle attività detenute da tali persone, dispositivi giuridici o strutture giuridiche; e

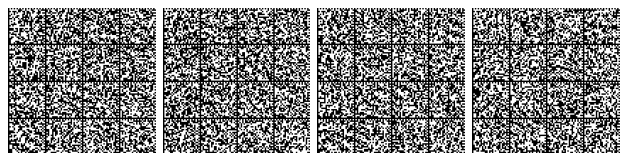
c) in cui i titolari effettivi di tali persone, dispositivi giuridici o strutture giuridiche, quali definiti dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono resi non identificabili.

E. Elementi distintivi specifici relativi ai prezzi di trasferimento

1. Un meccanismo che comporta l'uso di norme «porto sicuro» (*safe harbour*) unilaterali.

2. Un meccanismo che comporta il trasferimento di beni immateriali di difficile valutazione. Si intende per «beni immateriali di difficile valutazione» (*hard-to-value intangibles*) quei beni immateriali o i diritti su beni immateriali, per i quali al momento del loro trasferimento tra imprese associate:

- a) non esistono affidabili transazioni comparabili; e



b) al momento della definizione dell'accordo, le proiezioni dei flussi di cassa futuri o del reddito derivante dal bene immateriale trasferito o le assunzioni utilizzate nella sua valutazione sono altamente incerte, rendendo difficile prevedere il livello di successo finale del bene immateriale trasferito.

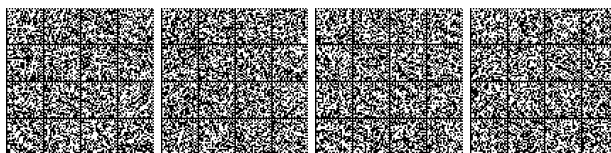
3. Un meccanismo che implica un trasferimento transfrontaliero infragruppo di funzioni e/o rischi e/o attività, se la previsione annuale degli utili del cedente o dei cedenti al lordo di interessi e imposte (EBIT), nel periodo di tre anni successivo al trasferimento, è inferiore al 50 per cento della previsione annuale degli EBIT del cedente o cedenti in questione in mancanza.».

26A04895

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2026-GU1-216) Roma, 2026 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.





* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 2 6 0 9 1 7 *

€ 1,00

